

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4672 del 15/09/2023
Oggetto	D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) N. DET-AMB-2019-539 DEL 06/02/2019 - DITTA "PREGEL SPA" - REGGIO EMILIA
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4840 del 14/09/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno quindici SETTEMBRE 2023 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.21687/2023

D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) atto n. DET-AMB-2019-539 del 06/02/2019 - Ditta "**PREGEL SPA**" - **Reggio Emilia**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamata l'autorizzazione unica ambientale (AUA) n. DET-AMB-2019-539 del 06/02/2019 adottata dalla scrivente ARPAE per la ditta "**PREGEL S.P.A.**" avente sede legale in comune di Scandiano – Via 11 Settembre 2001 n.5/A – provincia di Reggio Emilia, e stabilimento in comune di Reggio Emilia – Via Ezio Comparoni n.64 – provincia di Reggio Emilia per l'attività di produzione di semilavorati per gelaterie e pasticcerie.

Vista la domanda di modifica non sostanziale di AUA presentata dalla ditta "**PREGEL S.P.A.**" avente sede legale in comune di Scandiano – Via 11 Settembre 2001 n.5/A – provincia di Reggio Emilia e stabilimento in comune di Reggio Emilia – Via Ezio Comparoni n.64 – provincia di Reggio Emilia per l'attività di **produzione di semilavorati per gelaterie e pasticcerie**, acquisita agli atti di ARPAE con protocollo n. PG/2023/0092207 del 26/05/2023 e successive integrazioni, acquisite agli atti di ARPAE al protocollo n. PG/2023/115193 del 03/07/2023 nella quale la ditta illustra l'ammodernamento (cosiddetto "revamping") del sistema di trattamento dei reflui, attraverso:

- la sostituzione dell'attuale flottatore a favore di uno più potente e moderno;
- la realizzazione di una terza vasca di ossidazione per aumentare la capacità di lavoro del comparto ossidativo;
- la sostituzione di buona parte dell'apparecchiatura elettronica.

Tale modifica consentirà la gestione, in certi periodi dell'anno, dei picchi giornalieri dei reflui da trattare superiori ai 200 m³, migliorando così il trattamento dei reflui stessi.

Preso atto che l'intervento in oggetto si configura come modifica non sostanziale ai sensi dell'art.6 comma 1 del DPR 59/2013 in quanto il sistema di trattamento migliora la capacità di trattamento delle acque reflue industriali.

Visto anche il nulla osta per lo scarico in pubblica fognatura espresso dal Comune di Reggio Emilia e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. PG/2023/0153910 del 11/09/2023 a seguito del parere favorevole espresso dal gestore del SII IRETI S.P.A. protocollo n. RT011229-2023-P del 25/08/2023;

Tenuto conto che la richiesta si riferisce solo alla matrice scarichi, senza interessare gli altri titoli abilitativi ambientali ricompresi nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sopra richiamata, per i quali la ditta dichiara il proseguimento senza modifiche, e consistenti in:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (art. 8, comma 4 L. 447/1995; art. 4, commi 1 e 2 del D.P.R. 227/2011; art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001).

Tenuto conto altresì che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.
- D.P.R. 13/03/2013 n.59;
- D.G.R. n.1053/2003 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n. 286/2005 della Regione Emilia Romagna "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n. 1860/2006 della Regione Emilia Romagna "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della deliberazione G.R. n. 286 del 14/2/2005";
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122";
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99" Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione di "Unità Emissioni in Atmosfera" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii. sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

DETERMINA

1. di **APPROVARE** la **modifica non sostanziale** dell' Autorizzazione Unica ambientale (AUA) atto n. DET-AMB-2019-539 del 06/02/2019 ai sensi dell'articolo 6 comma 1) del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **PREGEL S.P.A.** ubicato nel comune di **Reggio Emilia** – Via Ezio Comparoni n.64- provincia di Reggio Emilia;
2. di **DARE ATTO** che l'“Allegato 2 – Scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06” della DET-AMB-2019-539 del 06/02/2019 viene sostituito con il nuovo “Allegato 2 Bis - Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06” unito al presente atto;
3. di **DARE ATTO** altresì che l'attività viene svolta come da tavola di riferimento denominata “PLANIMETRIA DELLA RETE FOGNARIA DELLO STABILIMENTO” acquisita al protocollo n. PG/2023/0092207 del 26/05/2023;
4. di **DISPORRE** che il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla scrivente ARPAE con atto n. DET-AMB-2019-539 del 06/02/2019 a favore della Ditta **PREGEL S.P.A.** di cui restano validi i contenuti, la scadenza, gli allegati, le prescrizioni e quant'altro non in contrasto con il presente atto;
5. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza di Arpae;
6. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 2 Bis – Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs. 152/06.

Lo scarico oggetto del presente allegato è costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue industriali.

L’impianto di trattamento delle acque reflue è di tipo biologico ed è costituito da:

- pozzetto di sollevamento in cui confluiscono, per caduta, tutte le acque di scarico provenienti da stabilimento ed uffici. Per mezzo di 2 elettropompe sommerse, i liquami vengono sollevati per alimentare una griglia rotativa e quindi ricadere nella vasca di equalizzazione;
- vasca di equalizzazione di capacità pari a 200 m³, sul cui fondo è installata una rete di distribuzione d’aria in modo da garantire la miscelazione ed impedire la formazione di miasmi. In tale vasca avviene la misurazione in continuo del pH e il conseguente aggiustamento in automatico. Per mezzo di n.2 elettropompe sommerse i liquami vengono inviati con portata costante al flottatore;
- trattamento chimico-fisico tramite il quale ai liquami provenienti dalla vasca di equalizzazione vengono addizionati coagulanti e flocculanti per abbatterne il carico inquinante e favorire la separazione dei fanghi; successivamente vengono raccolti all’interno di una vasca in acciaio inox. Con l’utilizzo di un raschiatore vengono raccolti i fanghi che affiorano assieme alla parte grassa, che per gravità ricadono nella sottostante vasca di accumulo provvisorio dei fanghi primari, mentre il liquame chiarificato, per sfioro, affluisce alla successiva fase di ossidazione biologica. Il flottatore è in grado di trattare una portata massima di 15-18 m³/h;
- vasche di ossidazione-sedimentazione;
- accumulo e disidratazione dei fanghi: la vasca di accumulo provvisorio dei fanghi, con capacità pari a 80 m³, dotata di impianto di insufflazione d’aria mediante una rete di distribuzione a piattelli, installata sul fondo della vasca. I fanghi vengono inviati ad un serbatoio dove vengono sottoposti ad un preliminare condizionamento chimico mediante miscelazione con monossido di calce e polielettrolita, necessario a bloccare processi di decomposizione residui e distruggere microrganismi parassiti. In seguito, i fanghi miscelati vengono disidratati attraverso l’azione meccanica di una filtropressa a piastre a funzionamento semiautomatico.

Prescrizioni

1. Il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 90 m³.
2. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 22.000 m³.
3. Gli effluenti in oggetto, scaricati in pubblica fognatura, dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 all. 5 del D.Lgs. 152/06, colonna scarichi in fognatura.
4. Il pozzetto di ispezione deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Devono essere accessibili al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.

5. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.
6. I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
7. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
8. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di materiali oli e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi devono essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. I fanghi prodotti in impianti di depurazione, siano questi a matrice prevalentemente organica oppure inorganica, devono essere smaltiti correttamente secondo le normative vigenti in materia e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
12. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente p.to 3.
13. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs. n. 152/06, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
14. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.